



6 novembre 2013

Modifica dell'ordinanza sulla caccia

In parallelo con la modifica del pacchetto di ordinanze relative alla PA 2014–2017

Rapporto esplicativo

Rif./incarto: J402-2095

1 Punti essenziali del progetto

Nuova regolamentazione in materia di protezione del bestiame. Nel 2009, nel suo parere sulla mozione 09.3814 «*Pianificazione della gestione degli alpi*» depositata Roberto Schmidt, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) di «*elaborare soluzioni per il finanziamento a lungo termine di misure di protezione delle greggi¹ e le rispettive basi legali*». I due Uffici federali hanno così elaborato un orientamento comune, che troverà attuazione nell'ambito della politica agricola 2014–2017 (PA 2014–2017).

Il principale obiettivo consiste nel sostenere l'agricoltura produttiva basata sugli animali da reddito al fine di garantirne il buon funzionamento senza dover imporre restrizioni difficilmente accettabili nonostante la presenza di grandi predatori, garantendo al contempo il mandato costituzionale relativo alla protezione delle specie (art. 78 cpv. 4 e art. 79 Cost.). A tal fine, i due Uffici federali hanno concordato la seguente ripartizione dei compiti:

(1) il disciplinamento e la promozione delle misure di protezione del bestiame sono di competenza dell'UFAM e sono concretizzate nell'ordinanza federale sulla caccia (OCP, RS 922.01);

(2) il disciplinamento e la promozione delle misure a livello di aziende agricole sono di competenza dell'UFAG e sono concretizzate tra l'altro nell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.13).

Le due ordinanze interagiscono per quanto riguarda la protezione del bestiame. In linea di massima, l'UFAG crea incentivi per l'estivazione degli ovini mediante contributi per l'alpeggio e contributi d'estivazione (metodo push e pull; art. 71 cpv. 1 lett. c e d della legge sull'agricoltura, LAgr), promuovendo al contempo un'estivazione degli ovini il più possibile ottimale dal profilo ecologico. Deve essere adottata in particolare una gestione ordinata del pascolo degli ovini atta a prevenire danni alla vegetazione e al terreno. Per raggiungere tale obiettivo, l'UFAG intensifica la promozione dell'estivazione degli ovini in greggi sorvegliate o in pascoli da rotazione, privilegiando queste forme rispetto ai pascoli permanenti non sorvegliati e agli altri pascoli (art. 44 e n. 1.6 dell'allegato 7 OPD). In futuro, se nell'ambito dell'estivazione degli ovini in pascoli da rotazione saranno adottate al tempo stesso misure di protezione del bestiame secondo l'ordinanza sulla caccia (con l'impiego di cani da protezione del bestiame), il controllo dei cani da protezione del bestiame comporterà una sorveglianza più frequente degli ovini. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2014 l'UFAG ne sosterrà

¹ Per «protezione del bestiame» si intendono le misure tese a prevenire attacchi agli animali da reddito da parte di grandi predatori.

l'estivazione con lo stesso contributo concesso alle greggi sorvegliate permanentemente (fr. 400.- in caso di carico normale). Le misure di protezione del bestiame corrispondenti vanno pertanto definite nell'ordinanza sulla caccia. In linea di massima, in caso d'impiego di cani da protezione del bestiame secondo l'ordinanza sulla caccia occorre tener presente che i cani possono garantire una protezione efficace solo in greggi di animali da reddito omogenee e che in caso di crescente dispersione delle greggi il grado di protezione diminuisce progressivamente. Viceversa, un'estivazione guidata degli ovini rappresenta pertanto la base per il successo dell'impiego di cani da protezione del bestiame. Di per sé, la presenza di pastori non offre invece alcuna protezione contro i grandi predatori e di conseguenza non rappresenta una misura di protezione del bestiame promossa dall'UFAM.

Le basi legali necessarie per attuare questo orientamento congiunto sono state create dapprima nell'ambito della PA 2014–2017, sia nella legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) sia nella legge sulla caccia (LCP; RS 922.0). Per quanto riguarda la legge sulla caccia, il 22 marzo 2013 le Camere federali hanno adottato il seguente articolo relativo alla promozione della protezione del bestiame: art. 12 cpv. 5 LCP (nuovo) «*La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito*». Per precisare questo nuovo articolo di legge occorre ora adeguare di conseguenza l'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) e definire le misure di protezione del bestiame promosse dalla Confederazione. Per concretizzare la protezione del bestiame, in questa revisione dell'OCP, il DATEC propone di introdurre due nuovi articoli: l'articolo 10^{ter} «*Prevenzione di danni causati dai grandi predatori*» e l'articolo 10^{quater} «*Cani da protezione del bestiame*».

Occorre precisare che, parallelamente al processo descritto sopra (conseguenza della mozione 09.3814 Schmidt), il 13 settembre 2011 il Parlamento federale ha trasmesso al Consiglio federale la mozione 10.3242 «*Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi predatori*», depositata dal consigliere nazionale Hansjörg Hassler. Questa mozione, che riprende in parte l'obiettivo principale della mozione Schmidt, da un lato obbliga il Consiglio federale a stilare un rapporto sul tema del finanziamento a lungo termine della protezione delle greggi e delle rispettive basi legali, affrontando anche il problema delle responsabilità in caso di ferimento da parte dei cani da protezione delle greggi, e dall'altro chiede concretamente al Consiglio federale di introdurre un monitoraggio dei cani da protezione del bestiame.

La presente revisione dell'ordinanza sulla caccia disciplina pertanto la protezione del bestiame conformemente all'incarico affidato dal Consiglio federale nel 2009 (parere sulla mozione 09.3814) e all'orientamento congiunto elaborato dall'UFAG e dall'UFAM. Allo stesso tempo viene implementato anche il monitoraggio dei cani da protezione del bestiame richiesto nella mozione 10.3242. Parallelamente è inoltre stato elaborato il rapporto del Consiglio federale sul finanziamento a lungo termine della protezione delle greggi richiesto nella mozione 10.3242. Questo rapporto ha potuto essere elaborato solo dopo che nel processo di revisione dell'ordinanza sulla caccia, è stato definito con chiarezza (a) quali misure di protezione delle greggi saranno finanziate dalla Confederazione e (b) come saranno ripartiti i compiti tra la Confederazione e i Cantoni. Il rapporto è presentato al Consiglio federale assieme alla presente modifica dell'ordinanza sulla caccia.

Nuova regolamentazione in materia di falconeria. La Costituzione federale (Cost.; RS 101) attribuisce alla Confederazione una competenza legislativa generale in materia di protezione degli animali (art. 80 Cost.) e la competenza di legiferare sui principi nell'ambito della caccia (art. 79 Cost.). La legislazione sulla protezione degli animali vale sostanzialmente anche per la caccia. Al tempo stesso, però, nell'ambito della caccia devono essere disciplinati anche aspetti della protezione degli animali. La legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) rimanda all'articolo costituzionale relativo alla protezione degli animali (ingresso alla LCP) e disciplina pertanto vari aspetti concernenti la protezione degli animali e legati alla caccia (p. es. art. 3, 5 e 7 LCP). In caso di conflitto, le disposizioni della legislazione sulla caccia prevalgono rispetto a quelle della legislazione sulla protezione degli animali (art. 2 cpv. 2 LPAn).

In alcuni punti le due normative si intrecciano, come nel caso dell'autorizzazione alla tenuta in cattività di animali selvatici protetti, tra cui uccelli rapaci e strigiformi: mentre la legislazione sulla protezione degli animali stabilisce a quali condizioni può essere ammessa la *detenzione* di tali animali (p. es. art. 6 e 7 LPAn, RS 455; art. 85 segg., tabella 2 nell'allegato all'OPAn), nella legislazione sulla caccia

sono definiti i requisiti volti a disciplinare la *protezione delle specie* e la cura degli animali malati (art. 10 LCP, art. 6 OCP).

Per quanto riguarda la detenzione di rapaci, in linea di principio l'ordinanza sulla protezione degli animali prevede la detenzione in voliere (tabella 2 dell'allegato 2 all'OPAn), compresa la *tenuta in cattività per falconeria* (tabella 2, Requisiti particolari, n. 14 nell'allegato all'OPAn). Nell'ordinanza sulla protezione degli animali, la *tenuta in cattività per falconeria* non è però definita in dettaglio. Una definizione di *tenuta in cattività per falconeria* è stata data a suo tempo dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV, ex UFV) in una direttiva apposita (n. 800.111.12), la quale tuttavia non è più stata aggiornata in seguito all'entrata in vigore della nuova ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali. L'assenza di una norma ufficiale sulla *tenuta in cattività di rapaci per falconeria* si traduce in un'incertezza giuridica riguardo alle autorizzazioni cantonali necessarie per questo tipo di detenzione. Queste ultime si basavano infatti perlopiù sulla direttiva non più in vigore. La presente modifica dell'ordinanza sulla caccia pone ora rimedio a questo vuoto normativo. Un disciplinamento della *tenuta in cattività per falconeria* nella legislazione sulla caccia è opportuno in quanto la *tenuta in cattività per falconeria* costituisce parte integrante della falconeria (caccia con il falcone), che a sua volta rientra nella competenza legislativa attribuita a Confederazione e Cantoni in materia di caccia (art. 3 cpv. 1 e 2 LCP). A tal fine, all'articolo 6 «*Tenuta in cattività e cura di animali protetti*» vigente, che continuerà a disciplinare la cura di animali selvatici protetti nel caso in cui siano malati o feriti, si aggiungerà un nuovo articolo 6^{bis} OCP «*Tenuta in cattività di rapaci per falconeria*».

2 Commento ai singoli articoli dell'OCP

Art. 6 OCP «*Tenuta in cattività e cura di animali protetti*»

Art. 6 OCP

Art. 6 *Tenuta in cattività e cura di animali protetti*

¹ L'autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l'acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfa la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie.

² L'autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se è provato che l'animale ne ha bisogno e se le cure sono prodigate da una persona qualificata e con attrezzature adeguate. La durata dell'autorizzazione è limitata.

³ Se necessario e previa consultazione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l'UFAM emana direttive sulla cura di animali protetti.

Il presente articolo riprende sostanzialmente, seppur cambiandone la struttura, tutte le disposizioni dell'attuale articolo 6 OCP in materia di tenuta in cattività e cura di animali protetti.

Garanzia della protezione delle specie. La garanzia della protezione delle specie allo stato selvatico rimane tuttora il prerequisito essenziale, ai sensi della legislazione sulla caccia, affinché possa essere accordata l'autorizzazione a tenere in cattività animali selvatici protetti conformemente alla legge sulla caccia. In altre parole, la tenuta di animali appartenenti a una specie protetta (art. 2, 5 e 7 cpv. 1 LCP) non deve in alcun modo mettere in pericolo la sopravvivenza della specie allo stato selvatico. Grazie ai sostanziali miglioramenti apportati alla legislazione rilevante in materia di commercio di animali selvatici in seguito all'entrata in vigore nel 1988 dell'ordinanza sulla caccia (p. es. art. 7 OCP; art. 8 cpv. 1 lett. d OCS, RS 453), nella nuova formulazione del capoverso 1 è possibile tralasciare l'attuale lettera a.

Regolamentazione della cura di animali selvatici malati appartenenti a specie protette. Nel capoverso 2 continuano a essere definiti i requisiti per ottenere l'autorizzazione a curare animali protetti bisognosi di cure. In tale ottica, le attuali disposizioni vengono riprese e integrate con i requisiti di base riguardanti le *qualifiche* della persona curante nonché le attrezzature e l'infrastruttura utilizzate. Con il termine «cura», ai sensi della presente ordinanza, va intesa l'assistenza prodigata ad animali selvatici malati, fortemente indeboliti o feriti appartenenti a specie

protette conformemente alla legge sulla caccia (art. 2, 5 e 7 cpv. 1 LCP). La fase di cura deve avere una durata limitata, ovvero durare finché l'animale bisognoso di cure (1) viene rimesso in libertà, ormai guarito, nel luogo in cui era stato ritrovato o (2) è sottoposto a eutanasia a causa della gravità delle sue condizioni o ancora (3) viene trasferito a uno stato di cattività ordinaria perché, pur essendo guarito, non sarebbe più in grado di sopravvivere allo stato naturale. In linea di massima, i requisiti che devono soddisfare le persone che detengono o accudiscono animali selvatici sono disciplinati nell'ordinanza sulla protezione degli animali. In particolare è necessario che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione appropriata (art. 85 OPAn). L'ordinanza sulla protezione degli animali assoggetta inoltre all'obbligo d'autorizzazione la detenzione sia privata (art. 89 OPAn) sia professionale (art. 90 OPAn) di determinati animali selvatici (p. es. mammiferi e rapaci). Tale obbligo si applica anche alle aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici (art. 90 cpv. 2 lett. b OPAn). Per quanto riguarda le attrezzature, non vengono definiti da nessuna parte i requisiti che queste devono soddisfare, ma, in linea di massima, si parte dal presupposto che le attrezzature siano tali da consentire la detenzione e la cura degli animali conformemente all'ordinanza sulla protezione degli animali (art. 5, 10 e 14 OPAn). Ne consegue che i Cantoni possono autorizzare la cura di animali protetti solo da parte di stazioni di cura che dispongono di personale sanitario qualificato e di attrezzature idonee. Il capoverso 3 attribuisce all'UFAM il diritto generale di emanare, se del caso, direttive sulla cura di selvaggina ferita secondo la legislazione sulla caccia e non solo, come finora, sulla cura di rapaci diurni e di strigiformi (cfr. in proposito le «*Richtlinien für die Haltung und Pflege von Taggreifvögeln und Eulen*», UFAM; 2000, disponibile in tedesco e francese). È ipotizzabile che in futuro possano essere necessarie anche altre direttive, ad esempio sulla cura e l'allevamento di cuccioli di lince orfani. Prima di emanare tali direttive, l'UFAM deve consultare l'USAV.

Organizzazione. La tenuta in cattività di animali selvatici protetti continua a essere subordinata a un'autorizzazione cantonale accordata ai sensi della legislazione sulla protezione degli animali e della legislazione sulla caccia. Com'è stato il caso sinora, spetterà ai Cantoni definire un'organizzazione adeguata per la regolamentazione di tali autorizzazioni.

Art. 6^{bis} OCP «Tenuta in cattività di rapaci per falconeria»

Art. 6^{bis} OCP

Art. 6^{bis} Tenuta in cattività di rapaci per falconeria

¹ L'autorizzazione per la tenuta in cattività di rapaci per falconeria è rilasciata solamente se:

- a. gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone;
- b. il Cantone ha concesso un'autorizzazione per praticare la caccia con il falcone; e
- c. gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno sufficienti possibilità di volare liberamente, conformemente ai loro bisogni naturali.

² I rapaci in cattività per falconeria possono essere tenuti:

- a. nella falconiera, durante la muta del piumaggio e la nidificazione;
- b. al trolley, temporaneamente, per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo;
- c. legati con la pastoia, per una breve durata, in occasione del trasporto, dell'addestramento dei piccoli, dell'addestramento al volo e dell'esercizio della caccia.

³ La durata dell'uso della pastoia va documentata.

⁴ Previa consultazione dell'USAV, l'UFAM emana una direttiva sulla tenuta in cattività per falconeria di rapaci.

Questo nuovo articolo contiene le disposizioni della legislazione sulla caccia relative alla tenuta in cattività di rapaci per falconeria nella misura in cui quest'ultima si rende necessaria per praticare la caccia con il falcone ed è prevista dall'ordinanza sulla protezione degli animali (tabella 2, Requisiti particolari, n. 14 nell'allegato 2 all'OPAn). Ai sensi dell'ordinanza, per rapaci s'intendono le specie appartenenti alle famiglie degli accipitridi (*Accipitridae*) e falconidi (*Falconidae*).

La falconeria con rapaci è un'antica forma di caccia, molto complessa, che richiede conoscenze particolari ed è quindi riservata a pochi specialisti. Dal 2010 la falconeria o caccia con il falcone è

considerata patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. In Svizzera è praticata solo per cacciare uccelli, in particolare corvi, mentre in altri Paesi sono cacciati con il falcone anche mammiferi (p. es. conigli selvatici). Sempre più spesso, la falconeria moderna serve però anche a prevenire i danni della selvaggina causati da stormi di uccelli. È quanto viene fatto per esempio nel caso della dissuasione di stormi di uccelli (p. es. sturnidi) dalle superfici agricole (p. es. vigneti) o della dissuasione di grandi stormi di uccelli (p. es. corvi o gabbiani) dall'area degli aeroporti. Quest'ultima serve in particolare a prevenire i temuti impatti con volatili («bird strike», pericolose collisioni tra grossi uccelli e aeromobili in fase di decollo o di atterraggio).

La regolamentazione della falconeria quale forma di caccia è subordinata alla legislazione sulla caccia, la regolamentazione della tenuta in cattività di rapaci impiegati nella falconeria anche alla legislazione sulla protezione degli animali, oltre che a quella sulla caccia. La densità normativa è elevata e attualmente in Svizzera ogni falconiere dispone delle seguenti autorizzazioni: (1) autorizzazione cantonale a praticare la falconeria (soggetta al superamento di un esame di falconeria); (2) autorizzazione cantonale di caccia (soggetta al superamento di un esame di caccia); (3) attestato di competenza relativo alla detenzione corretta di rapaci (soggetta a una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) conformemente agli articoli 85 capoverso 3 e 197 OPAn); (4) autorizzazioni cantonali alla detenzione di rapaci protetti secondo la legislazione sulla caccia (art. 6 OCP) e la legislazione sulla protezione degli animali (art. 89 OPAn). Le condizioni a cui sono soggetti i falconieri sono quindi severe. La formazione e il perfezionamento necessari dei detentori di rapaci sono di responsabilità dell'Associazione svizzera di falconeria (SFV), cui compete l'organizzazione degli esami cantonali di falconeria, su mandato dei Cantoni, e il corso per l'ottenimento dell'attestato di competenza obbligatorio per ogni detentore di rapaci secondo l'ordinanza sulla protezione degli animali (art. 85 cpv. 3 lett. b e art. 197 OPAn), in qualità di organizzazione riconosciuta dall'USAV (art. 192 cpv. 1 lett. b e art. 205 OPAn).

La tenuta in cattività per falconeria si distingue dalla detenzione in voliere prevista per principio dalla legislazione sulla protezione degli animali, poiché non utilizza gli stessi parchi. Infatti, uno dei requisiti fondamentali per la pratica della caccia con un rapace è l'instaurarsi di una relazione di fiducia tra il falcone e il falconiere, che a sua volta presuppone un difficile processo di addestramento dell'uccello e un contatto fisico quotidiano. Presupposto per la costituzione di questa relazione di fiducia tra l'uomo e il rapace è la tenuta in cattività per falconeria. Contrariamente a quanto avviene nelle detenzioni di rapaci non tenuti in cattività per falconeria (come negli zoo ecc.), il falconiere deve poter afferrare, pesare e controllare il suo falcone quotidianamente, oltre a cibarlo per lo più direttamente dalla mano. Questo contatto quotidiano permette di evitare che il rapace diventi timoroso e la rinuncia a grandi voliere (come prescritto negli altri casi dall'OPAn per la detenzione di rapaci e strigiformi) impedisce che, all'avvicinarsi dell'uomo, l'uccello si ferisca da solo cercando di alzarsi in volo dal parco per paura. La tenuta in cattività per falconeria serve quindi anche a prevenire che gli animali si feriscano da soli, uno dei requisiti essenziali dell'ordinanza sulla protezione degli animali relativi alla tenuta in cattività (art. 5 cpv. 2 OPAn). In cambio, il falcone riceve con regolarità la possibilità di volare liberamente e di cacciare, momenti in cui può soddisfare le esigenze comportamentali proprie della sua specie in maniera di gran lunga migliore rispetto a quanto possibile in una voliera, per quanto questa possa essere grande. Solo in questi voli di caccia il falcone può tra l'altro riempire regolarmente e completamente d'aria i suoi polmoni. Il presente articolo serve pertanto a definire e disciplinare questo tipo di tenuta in cattività per falconeria.

Autorizzazione per la tenuta in cattività per falconeria. Dal capoverso 1 si evince che la tenuta in cattività di rapaci diurni per falconeria può essere autorizzata solo in casi eccezionali e temporaneamente; in linea di principio, per la detenzione di qualsiasi rapace valgono infatti i requisiti specificati nell'ordinanza sulla protezione degli animali (tabella 2 nell'allegato 2 all'OPAn). La condizione essenziale per autorizzare la tenuta in cattività per falconeria è la possibilità di volare liberamente, la quale deve essere sufficiente conformemente ai bisogni naturali degli uccelli. Per natura tali bisogni sono soggetti a variazioni stagionali. Un rapace adulto allo stato selvatico vola esclusivamente per uno dei seguenti tre motivi: (1) comportamento territoriale/allontanamento dei nemici, (2) parata nuziale, (3) ricerca di cibo/caccia. In certi momenti, anche nella natura il comportamento naturale di volo è quasi nullo, ad esempio durante la cova delle uova o in caso di

offerta di cibo in eccesso. In natura, tali sequenze di volo libero (volo di caccia) del falco pellegrino e dell'astore durano da qualche secondo a qualche minuto (al massimo 15 minuti). I requisiti relativi al bisogno di volo libero sono disciplinati in dettaglio per ogni specie nelle direttive. Se per un qualsiasi motivo un rapace tenuto in cattività per falconeria non abbia sufficienti possibilità di volare liberamente, esso non può più essere tenuto in falconeria e nei suoi confronti valgono automaticamente le modalità di detenzione previste dall'ordinanza sulla protezione degli animali (tabella 2 nell'allegato 2 all'OPAn). Per quanto riguarda l'esecuzione del requisito di assicurare la possibilità di volare liberamente occorre tener presente quanto segue: in primo luogo l'autorizzazione cantonale per la tenuta in cattività per falconeria va rilasciata per i singoli falconi di un falconiere e non per il falconiere stesso. Inoltre sussistono i seguenti strumenti di controllo: (1) compilazione di un diario, prescritto nell'ambito della procedura di autorizzazione (autocontrollo); (2) eventuale limitazione del numero di rapaci per i quali un falconiere può ottenere l'autorizzazione, ad esempio due o tre esemplari; (3) in caso di dubbi sulle sufficienti possibilità di volare liberamente, questi possono essere eliminati mediante un volo dimostrativo dell'esemplare su ordine delle autorità, dal momento che il volo dimostrativo funziona solo in caso di regolari possibilità di volare liberamente (allenamento). Se il volo dimostrativo presuppone un adeguamento del regime alimentare dell'uccello (nessuna alimentazione *ad libitum* prima del volo libero), le autorità devono concedere al falconiere un periodo sufficiente, a seconda delle circostanze.

Caccia con il falcone contro spettacoli di rapaci. Come già rilevato, la regolamentazione della tenuta in cattività per falconeria nella legislazione sulla caccia scaturisce dal fatto che essa serve alla caccia con il falcone. Il disciplinamento degli spettacoli di rapaci non rientra invece nella competenza normativa della legislazione sulla caccia. Inoltre, le detenzioni di animali selvatici vanno viste per principio sullo sfondo dell'articolo 3 LPAn (definizione di dignità dell'animale). I rapaci tenuti in cattività sono sottoposti a un certo stress, che non si giustifica se altri interessi preponderanti «prevalgono» sullo stesso. La tenuta in cattività per falconeria serve alla caccia con il falcone, un metodo di caccia destinato alla regolazione della selvaggina (p. es. le cornacchie nere) o alla prevenzione dei danni della selvaggina. È in questo modo che si giustifica la tenuta in cattività per falconeria. Per contro, lo stress della tenuta in cattività per falconeria di rapaci unicamente per scopi dimostrativi non beneficia di tale giustificazione. Per questi motivi gli spettacoli di rapaci non sono neanche menzionati nel presente articolo. Nulla si oppone tuttavia a che rapaci addestrati per la caccia con il falcone siano impiegati anche per voli di dimostrazione, a condizione che non sia vietato espressamente da altre disposizioni. Alla tenuta in cattività di rapaci e strigiformi esclusivamente per scopi di dimostrazione (e non per la caccia con il falcone) si applicano quindi i requisiti generali dell'ordinanza sulla protezione degli animali.

Definizione di tenuta in cattività per falconeria. Dal capoverso 2 si evince che per la tenuta in cattività per falconeria sono consentite deroghe ai requisiti fondamentali dell'ordinanza sulla protezione degli animali solamente in relazione alla possibilità: (1) di tenere gli uccelli nella falconiera durante il periodo di muta del piumaggio e di nidificazione; (2) di tenere temporaneamente gli uccelli al trolley per garantire che non si feriscano durante il volo, in particolare se si tratta di rapaci che spiccano il volo con grande velocità (p. es. gli astori); (3) di legare gli uccelli per un breve periodo con la pastoia (arco, blocco, pertica), una possibilità limitata chiaramente, grazie all'elenco esaustivo, alle seguenti situazioni di breve durata: il trasporto, l'addestramento dei piccoli, l'addestramento al volo e l'esercizio della caccia. La legislazione sulla protezione degli animali vieta chiaramente di legare costantemente gli animali (art. 3 cpv. 4 OPAn). Per attuare il divieto di uso permanente della pastoia, il falconiere deve documentare la durata dell'uso della pastoia (inizio, fine) all'attenzione dell'autorità di controllo (autocontrollo). Vengono così elencate in modo esaustivo tutte le deroghe ammesse per la tenuta in cattività per falconeria.

Direttive dell'UFAM sulla tenuta in cattività di rapaci per falconeria. Previa consultazione dell'USAV, l'UFAM emanerà una direttiva sulla tenuta in cattività di rapaci diurni e di strigiformi per falconeria. Questa direttiva riprenderà sostanzialmente i contenuti della direttiva emanata a suo tempo dall'UFV (n. 800.111.12) sulla tenuta in cattività per falconeria, apportando migliorie grazie all'integrazione delle nuove conoscenze acquisite. Essa definirà le attrezzature di tenuta in cattività per falconeria e i tempi del loro uso e disciplinerà in particolare anche i requisiti in materia di volo

libero. Per garantire la conformità della tenuta in cattività per falconeria con la protezione degli animali, la direttiva si orienterà alla letteratura esistente e segnatamente alle seguenti opere: (1) Manfred Heidenreich, 2013, *Greifvögel: Krankheiten – Haltung – Zucht*, (2) promemoria n. 107 della Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V., 2006, *Hinweise für die Überwachung von Greifvogelhaltung*; (3) Lierz, M. et al., 2010, *Empfehlung für die tierärztliche Bestandesbetreuung und die Beurteilung von Greifvogelhaltungen*, Tierärztl. Prax. 38: 313–324.

Art. 10 OCP «Risarcimento e prevenzione dei danni»

Art. 10 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 4 OCP

Art. 10 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 Risarcimento e prevenzione dei danni

¹ *La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:*

- a. *l'80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati;*
- b. *Concerne soltanto il testo francese.*

⁴ *La Confederazione promuove misure per prevenire i danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.*

L'articolo riveduto contempla due novità: (1) la menzione dello sciacallo dorato per quanto riguarda il risarcimento, da parte della Confederazione, di eventuali predazioni, (2) la creazione della possibilità che la Confederazione promuova misure volte a prevenire i danni causati da grandi predatori sull'intero territorio nazionale e non più, come finora, solo nell'ambito di progetti regionali.

Sciacallo dorato: la menzione dello sciacallo dorato (*Canis aureus*) si è resa necessaria poiché l'area di diffusione di questo grande predatore dall'aspetto molto simile al lupo, con il quale è strettamente imparentato, si sta estendendo in modo naturale. La presenza dello sciacallo dorato è stata documentata per la prima volta fotograficamente in Svizzera (Oberland bernese) nel 2011. Nello stesso periodo sono stati avvistati, sempre per la prima volta, sciacalli dorati anche in Germania, Austria e Italia. L'avvistamento di questi esemplari singoli avviene nell'ambito di un'espansione naturale dell'habitat dello sciacallo dorato che, dall'Europa sud-orientale (Romania, Ungheria e Balcani), si sta spostando verso l'Europa centrale (Austria, Italia, Germania e Svizzera). È comunque ben poco probabile che, nel breve futuro, si venga a creare una popolazione di sciacalli dorati in Svizzera. Queste migrazioni rappresentano tuttavia un'espansione naturale, ovvero non direttamente influenzata dall'uomo, ragione per cui, ai sensi della legge sulla caccia, lo sciacallo dorato va considerato una specie di grande predatore indigena (art. 2 LCP) e protetta (art. 7 cpv. 1 LCP). Poiché lo sciacallo dorato è stato incluso nell'elenco del presente articolo 10, in futuro gli eventuali danni causati da questo predatore potranno essere risarciti proprio come avviene per quelli causati dal lupo (art. 10 cpv. 1 lett. a OCP) e la Confederazione potrà promuovere misure di protezione delle greggi applicabili anche a questo grande predatore (art. 10 cpv. 4 OCP). Al contrario, la mancata menzione dello sciacallo dorato al capoverso 5 dell'articolo 10 significa che, nel caso in cui dovesse causare danni rilevanti, i Cantoni e non la Confederazione potranno ordinare misure contro singoli sciacalli dorati (art. 12 cpv. 2^{bis} LCP, art. 10 cpv. 5 OCP). Come per la lince, il lupo e l'orso, la decisione di abbattere singoli sciacalli dorati è quindi trasferita nella sfera di competenza dei Cantoni.

La modifica apportata alla lettera b del capoverso 1 è di natura prettamente redazionale e concerne soltanto il testo francese: il termine «*frais d'indemnisation*» è sostituito da «*coûts*».

Promozione da parte della Confederazione della prevenzione dei danni da selvaggina.

Finora, la Confederazione poteva unicamente promuovere misure attuate in progetti regionali per prevenire i danni causati da linci, lupi e orsi (art. 10 cpv. 4 OCP vigente). In seguito alla revisione del capoverso 4, la Confederazione potrà promuovere tali misure sull'intero territorio e l'elenco dei grandi predatori interessati è ora completato con l'aggiunta dello sciacallo dorato (motivazione dell'aggiunta dello sciacallo dorato cfr. sopra). Questa modifica rappresenta uno dei punti principali della revisione della legge e costituisce l'attuazione diretta del seguente articolo sulla promozione, inserito alle Camere federali nella legge sulla caccia il 22 marzo 2013 nell'ambito della PA 14–17 (art. 12 cpv. 5 LCP), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2014: «*La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina,*

segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito». La possibilità di promuovere misure di prevenzione dei danni causati da grandi predatori sull'intero territorio nazionale è necessaria poiché il processo di ritorno dei grandi predatori in Svizzera sta entrando in una seconda fase: dopo che la lince ha costituito una popolazione fissa nelle Alpi e nel Giura già da tre decenni, ora anche il lupo è entrato in una fase d'insediamento con la costituzione del primo branco nel Cantone dei Grigioni (2012). Qui di seguito si tratta di definire queste misure di prevenzione dei danni della selvaggina promosse dalla Confederazione e di limitarle a interventi efficaci per garantire una gestione economica dei fondi della Confederazione. È questo lo scopo dei due articoli 10^{ter} e 10^{quater} OCP.

Art. 10^{ter} OCP «Prevenzione di danni causati dai grandi predatori»

Art. 10^{ter} OCP

Art. 10^{ter} Prevenzione di danni causati dai grandi predatori

¹ Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l'UFAM promuove le seguenti misure:

- a. l'allevamento, l'addestramento, la tenuta e l'impiego di cani da protezione del bestiame;*
- b. la protezione di apiari mediante recinzioni elettriche.*

² Se le misure di cui al capoverso 1 non sono sufficienti o adeguate, l'UFAM può promuovere misure supplementari dei Cantoni per proteggere il bestiame e le api.

³ L'UFAM sostiene e coordina la pianificazione territoriale delle misure da parte dei Cantoni. A tal fine emana una direttiva.

⁴ I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono.

⁵ L'UFAM può sostenere organizzazioni d'importanza nazionale che forniscono informazioni e consulenza alle autorità e alle cerchie interessate in materia di protezione del bestiame e delle api. Per il coordinamento intercantonale delle misure può fare appello a tali organizzazioni.

Questo nuovo articolo dell'ordinanza si basa sul già citato nuovo articolo sulla promozione della protezione del bestiame, inserito nella legge sulla caccia nell'ambito dell'adeguamento della legge sull'agricoltura (art. 12 cpv. 5 LCP): «La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito» e specifica le misure preventive promosse dall'UFAM contro i danni causati dai grandi predatori. Tra le misure elencate figurano anche le «misure di protezione delle greggi conformemente alla legge sulla caccia» che si rendono necessarie per attuare l'ordinanza sui pagamenti diretti (allegato 6, n. 1.5 OPD) (PA 2014–2017). Per quanto riguarda la ripartizione dei compiti tra UFAG e UFAM e l'orientamento di fondo in materia di protezione del bestiame, si rinvia all'introduzione del presente rapporto esplicativo.

Principi relativi alle misure di protezione del bestiame. In linea di massima, i Cantoni devono prendere misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina (art. 12 cpv. 1 LCP), mentre l'UFAM promuove e coordina tali misure cantonali (nuovo art. 12 cpv. 5 LCP). Per questo motivo, l'intero articolo 10^{ter} prevede che i Cantoni decidano in merito a eventuali misure di prevenzione dei danni da selvaggina, anche e soprattutto in relazione al loro obbligo di risarcire tali danni (art. 13 cpv. 1 e 4 LCP). I Cantoni sono quindi liberi di decidere ad esempio se impiegare cani da protezione del bestiame su un alpe. Nel presente articolo, la Confederazione disciplina la promozione federale di tali misure cantonali contro i grandi predatori e rispetta le decisioni dei Cantoni. La Confederazione promuoverà quindi le misure cantonali, adempiendo il proprio obbligo di risarcimento dei danni, come stabilito dalla legislazione sulla caccia (art. 13 cpv. 4 LCP, art. 10 OCP, strategie di tutela dei grandi predatori). In linea di massima bisogna però tener presente che, dal punto di vista della Confederazione, la promozione federale di misure cantonali di prevenzione dei danni causati da grandi predatori serve principalmente alla *protezione delle specie*, già sancita dalla Costituzione federale (art. 78 cpv. 4 e art. 79 Cost., RS 101). Attraverso la promozione della prevenzione dei danni e il risarcimento dei danni agli animali da reddito, la Confederazione rende possibile la convivenza con i grandi predatori. Nell'ottica di questa prevenzione dei danni causati da grandi predatori, secondo la concezione della legislazione federale sulla caccia entrano in

considerazione sia misure di protezione delle greggi che l'abbattimento di singoli animali protetti (art. 12 LCP, art. 4 OCP): la scelta di queste opzioni deve essere dettata dal principio di proporzionalità: bisogna quindi privilegiare la misura meno invasiva, se produce lo stesso risultato e la sua adozione è esigibile. In altre parole, l'abbattimento di grandi predatori è possibile se è dimostrata la proporzionalità di tale misura². In linea di massima, tuttavia, l'abbattimento di un animale protetto entra in considerazione solo se le misure di prevenzione alternative, come recinzioni o cani da protezione del bestiame, non servono o se la loro adozione non è esigibile. Nel valutare la necessità di abbattere grandi predatori che causano danni (art. 12 cpv. 1 – 2 LCP), conformemente al principio di proporzionalità la Confederazione presuppone che preliminarmente siano state adottate, senza successo, misure di protezione del bestiame corrette ed efficaci, sempre che la loro adozione sia esigibile. Con la promozione della prevenzione e del risarcimento dei danni causati da grandi predatori (art. 12 e 13 LCP) la Confederazione crea le condizioni per una coesistenza con questi animali. Nell'ambito delle sue considerazioni, la Confederazione considera sostanzialmente efficaci ed esigibili le misure di protezione del bestiame menzionate nella presente ordinanza. Se i Cantoni adottano altre misure di protezione del bestiame diverse da quelle menzionate, in caso di domanda di regolazione cantonale o di decisione di abbattere singoli grandi predatori che causano danni spetterà tuttavia ai Cantoni dimostrarne l'efficacia nel proteggere il bestiame.

Bisogno di protezione del bestiame. In questo articolo sono designate le misure per la prevenzione di attacchi agli animali da reddito da parte di grandi predatori (protezione del bestiame) ritenute dall'UFAM efficaci ed esigibili e quindi promosse. La concentrazione su misure collaudate ed efficaci serve a combinare in modo ottimale la protezione del bestiame con la protezione delle specie; al tempo stesso garantisce una gestione economica delle risorse federali. Le misure selezionate si basano sulle seguenti esperienze.

(1) **Danni causati da grandi predatori.** Dal 2005 la statistica dei danni mostra che in Svizzera, in media, sono circa 215 animali da reddito sbranati da grandi predatori e risarciti. Queste predazioni si distribuiscono tra le specie di grandi predatori come segue: lupo 74 per cento, orso 9 per cento e lince 17 per cento delle predazioni. Per capirne il significato, bisogna confrontare questi danni con l'effettivo e la diffusione attuali di grandi predatori: di queste tre specie, con circa 160 esemplari, la lince è la specie con il maggior effettivo e la maggior diffusione (Giura, arco alpino), mentre l'effettivo di lupi comprende solo 20 esemplari distribuiti sporadicamente nell'arco alpino e l'orso è riscontrato saltuariamente quale singolo animale nel Cantone dei Grigioni. È pertanto chiaro che ad assumere il maggior significato nella protezione del bestiame è la protezione degli animali da reddito dal *lupo* e subordinatamente dall'*orso* – laddove è presente. La *lince* provoca invece relativamente pochi danni agli animali da reddito.

(2) **Protezione degli animali da reddito.** Dal 2005 la statistica dei danni mostra la seguente distribuzione dei danni causati da grandi predatori: ovini 91 per cento dei danni, caprini 7 per cento dei casi, bovini <1 per cento, camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca) <1 per cento, equidi (cavalli, asini) <1 per cento, apiari <1 per cento. Emerge chiaramente che ad assumere il maggior significato è la protezione degli *ovini*. I *caprini* sono nettamente meno colpiti, mentre i *bovini*, gli *equidi* e i *camelidi del nuovo mondo (lama ecc.)* sono quasi risparmiati. In caso di presenza dell'orso sono molto colpiti anche gli apiari. Se si confrontano le predazioni dei grandi predatori con altre morti naturali, risulta che i grandi predatori causano il 5 per cento circa dei decessi naturali di ovini durante il periodo d'estivazione (durante il periodo d'estivazione ne muoiono complessivamente circa 4200). La maggior parte dei decessi (95%) è attribuibile ad altre cause, come caduta di sassi, fulmine, caduta, malattia ecc. Su scala microterritoriale (p. es. in un singolo gregge di animali da reddito) le predazioni dei grandi predatori possono però costituire la maggior fonte di perdita in assoluto. Queste concentrazioni locali delle predazioni sottolineano l'importanza della protezione del bestiame nelle aziende a rischio.

(3) **Bisogno di protezione nelle regioni.** Ad assumere il maggior significato è la protezione delle regioni d'estivazione (designazione secondo l'ordinanza sulle zone agricole, RS 912.1). Sono colpite, seppur in minor misura, anche le zone di montagna III e IV. Le altre zone agricole sono

² Essendo stata discussa in dettaglio nel quadro della revisione dell'OCP del 15 luglio 2012, la questione degli abbattimenti non sarà ulteriormente approfondita in questa sede.

relativamente al riparo dai danni agli animali da reddito. Ciò si riflette nella statistica dei danni, secondo cui dalla prima comparsa del lupo in Svizzera, l'84 per cento delle sue predazioni si è verificato nella regione d'estivazione, il 7 per cento nella zona di montagna IV e il 6 per cento nella zona di montagna III.

Commento ai singoli capoversi

Capoverso 1 «Misure di protezione del bestiame promosse dalla Confederazione»

Le misure di protezione del bestiame menzionate in questo capoverso comprendono esclusivamente i cani da protezione del bestiame (allevamento, addestramento, tenuta e impiego) e le recinzioni elettriche attorno agli apiari. Sono così enumerate le principali misure, che in base alle esperienze fatte dalla Confederazione e dai Cantoni negli ultimi anni e nelle condizioni di estivazione offrono una protezione efficace contro gli attacchi dei grandi predatori. La regione d'estivazione è caratterizzata da pascoli estesi, dove gli animali si muovono in modo relativamente libero e impianti tecnici di recinzione per la difesa contro i grandi predatori non sono né esigibili né realizzabili. Un'analisi dell'efficacia dei cani da protezione del bestiame effettuata dalla Confederazione mostra chiaramente che i cani da protezione del bestiame riducono nettamente il rischio di aggressioni del lupo nella regione d'estivazione³. L'UFAM promuove non solo la tenuta e l'impiego di cani da protezione del bestiame (contributi ai detentori di cani), bensì anche e soprattutto il loro allevamento e addestramento (contributi agli allevatori e agli addestratori di cani da lavoro). Questi contributi agli allevatori garantiscono un apposito addestramento di circa due anni dei cani, il quale ne promuove l'efficacia contro i grandi predatori e mira in particolare a familiarizzarli con la presenza dell'uomo, in modo tale da evitare sostanzialmente che il cane morda qualcuno (cfr. i commenti concernenti le direttive sui cani da protezione del bestiame). La decisione dell'UFAM di promuovere esclusivamente la protezione del bestiame con cani è stata dettata anche da riflessioni di natura economica. Considerata la loro efficienza, i cani da protezione del bestiame rappresentano infatti la soluzione in assoluto più conveniente sotto il profilo dei costi, laddove le misure adottate dalle aziende agricole (recinzioni) si dimostrano insufficienti contro i danni causati dai grandi predatori. Non sono menzionati altri animali da protezione del bestiame, come i lama e gli asini. Finora la loro efficacia contro il lupo non è mai stata dimostrata. Inoltre la loro estivazione quali animali che consumano foraggio grezzo è già promossa in ambito agricolo (esclusione dei doppi finanziamenti). Questi animali potranno continuare a essere tenuti e impiegati dagli agricoltori facoltativamente. Tra le misure di protezione del bestiame elencate mancano anche i pastori. Spesso, quale alternativa ai cani da protezione del bestiame è stata proposta la presenza di persone (pastori), che avrebbero la possibilità di intervenire attivamente 24 ore su 24. Nel pianificare l'intervento di pastori giorno e notte bisognerebbe tuttavia tener meglio conto della sicurezza sul lavoro. Secondo l'interpretazione dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (art. 8 OPI, RS 832.30) occorrerebbero sempre almeno due specialisti (= pastori). Uno strumento adatto per attuare le disposizioni della direttiva CFSL 6508 da parte delle aziende alpestri è la soluzione settoriale dell'Unione svizzera dei contadini agriTOP-Alp. Il livello dei costi per il personale rende però questa soluzione di fatto insostenibile sotto il profilo finanziario. Per principio bisogna tuttavia tener presente che di per sé il pastore non offre alcuna protezione contro i grandi predatori. I pastori non rappresentano quindi una misura di protezione del bestiame. Sono i cani da protezione del bestiame a garantire la protezione del gregge e, di conseguenza, a essere promossi dall'UFAM quale misura di protezione del bestiame.

Con le misure di protezione del bestiame enumerate in questo capoverso, l'UFAM parte dal presupposto che sia possibile migliorare efficacemente il livello di protezione in particolare nella regione d'estivazione, frequentata da grandi predatori. Se tali misure sono insufficienti, entra in gioco il seguente capoverso 2.

Capoverso 2 «Misure di protezione del bestiame supplementari dei Cantoni»

Dopo che al primo capoverso sono state enumerate le misure di protezione del bestiame promosse per principio essendo sempre efficaci, al secondo capoverso sono menzionate le misure speciali. Ai Cantoni è così offerta la possibilità di adottare altre misure di prevenzione dei danni causati da

³ «Entwicklung und Effizienz des Herdenschutzes in den nordwestlichen Voralpen 2009 – 2012» (2013).

grandi predatori e di chiederne all'UFAM la promozione. L'UFAM può promuovere tali misure supplementari nell'ambito dei suoi crediti. In linea di massima tale disposizione si applica alle situazioni in cui le misure di cui al capoverso 1 non bastano o non sono adeguate. È il caso ad esempio se su un alpe non devono essere impiegati cani da protezione del bestiame per motivi turistici (p. es. escursionisti). In linea di massima, le misure alternative adottate dai Cantoni devono essere efficienti ed efficaci, ossia offrire una protezione efficace contro i grandi predatori (in particolare il lupo e l'orso). In base all'esperienza attuale, l'UFAM può promuovere in particolare le seguenti misure.

Recinti notturni nella regione d'estivazione. L'installazione di un recinto notturno supplementare per le pecore nella regione d'estivazione può migliorarne sensibilmente la protezione, in particolare in combinazione con cani da protezione del bestiame. Nella pratica, tuttavia, tale misura si rivela molto dispendiosa e può essere economicamente poco vantaggiosa per l'azienda, poiché il naturale ciclo di pascolo degli animali da reddito subisce variazioni tali da poter comportare perdite per l'azienda e danneggiare la copertura vegetale nel punto in cui si trova tale recinto. Per questo motivo, in linea di massima l'adozione di questa misura non è promossa dall'UFAM. In situazione particolari i Cantoni possono tuttavia raccomandare o ordinare l'impiego dei recinti notturni. In quest'ambito, l'UFAM finanzia nella misura dell'80 per cento le effettive spese di materiale della recinzione.

Recinzioni elettrificate nella superficie agricola utile (SAU) (regioni di montagna). Come indicato, buona parte delle predazioni del lupo (84%) si verifica nella regione d'estivazione e solo il 16 per cento nella superficie agricola utile, di cui il 13 per cento nelle zone di montagna III e IV. In gran parte della superficie agricola utile della Svizzera (regione di pianura, zona collinare, zone di montagna I e II) per il momento non sussiste invece alcun bisogno di proteggere le greggi. In queste regioni densamente abitate dall'uomo un insediamento permanente da parte del lupo e dell'orso (che sono i principali responsabili dei danni causati dalla selvaggina) è poco probabile e si riscontra tutt'al più una presenza sporadica di singoli grandi predatori vaganti. Le esperienze acquisite in Germania (Sassonia, Brandeburgo) e in Svizzera dimostrano che nella superficie agricola utile le recinzioni elettriche comunemente reperibili sul mercato offrono una protezione sufficiente contro i danni causati dai grandi predatori. Nella superficie agricola utile, in linea di massima gli animali da reddito devono essere tenuti al pascolo sempre con l'ausilio di recinzioni (fatta eccezione per le greggi transumanti in inverno, sorvegliate), mentre nella regione d'estivazione l'installazione di un impianto tecnico di recinzione in grado di proteggere contro i grandi predatori non è tecnicamente possibile né esigibile, tranne che per i recinti notturni. Oltre alle recinzioni, a differenza della regione d'estivazione scarsamente accessibile nella superficie agricola utile gli animali da reddito sono controllati di frequente, tenuti in pascoli più facilmente controllabili e in parte messi in stalla durante la notte (p. es. ovini da latte e caprini), con un conseguente aumento del livello di sicurezza. Già oggi alcuni allevatori di pecore in Svizzera hanno deciso di elettrificare le recinzioni dei propri pascoli a prescindere dalla presenza del lupo. L'UFAM considera pertanto l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di recinzioni adeguate per la gestione dei pascoli di animali da reddito nella superficie agricola utile una pratica usuale della produzione agricola, indennizzata dalla Confederazione attraverso il sistema generale di sovvenzionamento dell'agricoltura (pagamenti diretti). In altri termini, poiché nella superficie agricola utile i produttori agricoli hanno già integrato le recinzioni nella normale detenzione di animali da reddito, onde prevenire un effetto domino tali recinzioni regolari non possono beneficiare di indennizzi specifici. Se tuttavia in una regione, le consuete recinzioni tradizionali per gli ovini non sono elettrificate (p. es. reti annodate), i Cantoni possono prevederne l'elettrificazione quale misura efficace contro i grandi predatori e chiederne all'UFAM la promozione (p. es. in caso di reti annodate: installazione di un filo di arresto in basso all'esterno e visibile innalzamento della recinzione). L'UFAM sostiene i costi del materiale di tali recinzioni elettrificate nella misura dell'80 per cento, fino a 0.70 franchi per metro lineare, ma solo nelle zone agricole di montagna I – IV o nella regione d'estivazione e solo in caso di presenza fissa dimostrata del lupo o dell'orso. Per essere efficaci contro i grandi predatori, le recinzioni devono presentare una tensione di almeno 3000 volt sull'intera lunghezza. Per motivi di sicurezza, tali recinzioni elettrificate possono essere

messe sotto tensione solo in presenza effettiva di animali da reddito. Il controllo delle recinzioni (posa, tensione) è effettuato solo in caso di predazioni da parte di grandi predatori.

Rinuncia volontaria a misure di protezione del bestiame. Se un Cantone rinuncia alle misure di protezione del bestiame di cui al capoverso 1 senza chiedere misure alternative efficaci secondo il capoverso 2 e si verificano danni causati da grandi predatori, la Confederazione accetta tale decisione cantonale e adempirà il suo obbligo di risarcimento dei danni in base al diritto vigente (art. 13 cpv. 4 LCP, art. 10 OCP, strategie di tutela dei grandi predatori). Le predazioni provocate da questa rinuncia volontaria non porteranno tuttavia automaticamente all'approvazione da parte dell'UFAM di un'eventuale decisione di abbattere i grandi predatori che causano danni. Si rimanda a quanto indicato all'inizio del commento al presente articolo.

Capoversi 3 e 4 «Pianificazione cantonale della protezione del bestiame e coordinamento da parte della Confederazione»

Come già spiegato, la scelta delle misure preventive da adottare rientra sostanzialmente nella sfera di competenza dei Cantoni (art. 12 cpv. 1 e 5 LCP). Anche la pianificazione territoriale della protezione del bestiame spetta pertanto ai Cantoni. Nell'ambito di tale pianificazione, i Cantoni sono sostenuti dalla Confederazione per garantire l'impiego uniforme dei fondi federali e armonizzare le misure a livello intercantonale. In genere la soluzione più ragionevole consiste nel concordare le misure sulla base di unità territoriali sovregionali, ad esempio i compartimenti secondo le strategie di tutela dei grandi predatori (art. 10^{bis} OCP). La Confederazione continuerà a incaricare un servizio nazionale di coordinamento (attualmente AGRIDEA a Losanna) di consigliare e sostenere i Cantoni e le regioni per quanto riguarda la protezione del bestiame e, in particolare, la pianificazione territoriale della protezione del bestiame e la consulenza in materia di protezione del bestiame. Inoltre l'UFAM concretizzerà la pianificazione e la consulenza in materia di protezione del bestiame in una direttiva, ancora da elaborare, a disposizione dei Cantoni quale aiuto (procedure annuali, fasi di pianificazione, materiale). Per garantire una qualità ottimale, tale direttiva entrerà in vigore nel 2014 «in prova» per un anno, in modo da testarne l'idoneità. Per il 2015 sarà poi riveduta e adottata in forma definitiva. La direttiva comprenderà i seguenti tre livelli:

Pianificazione del paesaggio: a) alpeggi per ovini e caprini: delimitazione delle superfici per cui non è esigibile una protezione, determinazione dei perimetri, accertamento del potenziale per la protezione del bestiame; b) regioni in cui è presente l'orso: identificazione delle fonti alimentari antropiche accessibili all'orso, misure di prevenzione.

Pianificazione aziendale: assicurazione del flusso di informazioni agli agricoltori, consulenza tempestiva nel corso dell'anno per valutare i rischi e illustrare le misure di protezione del bestiame esigibili dalle aziende.

Pianificazione relativa ai cani da protezione del bestiame: accertamento della possibilità (tra le opzioni esaminate dai vari uffici) di impiegare e tenere cani da protezione del bestiame tenendo conto delle condizioni dell'azienda e del potenziale di conflitti con tali cani. Occorre valutare la situazione dei cani da protezione del bestiame durante tutto l'anno (tre mesi di estivazione, 9–12 mesi di detenzione e impiego nella SAU). Il cane da protezione del bestiame deve inoltre poter essere tenuto e impiegato accanto agli animali da reddito durante tutto l'anno. Un cane allontanato durante i nove mesi invernali non può, durante l'estate, tornare subito e senza alcun problema a uno stato operativo, efficiente e autonomo. Bisogna inoltre tener presente che, di regola, ogni azienda deve impiegare e tenere almeno due cani da protezione del bestiame e che il fabbisogno di cani da protezione cresce con l'aumentare delle dimensioni dell'azienda: approssimativamente, ogni 200 pecore serve un cane in più, il che significa che servirebbero circa tre cani per 400 pecore, quattro cani per 600 pecore e via di seguito. Indipendentemente dalla decisione adottata dal Cantone sul piano della pianificazione, l'impiego effettivo di cani da protezione del bestiame continua a essere lasciato alla discrezione del singolo agricoltore.

Partecipazione ai costi della pianificazione della protezione del bestiame. Nell'interesse di un'esecuzione armonizzata nell'ambito della protezione del bestiame, l'UFAM assume il 50 per cento dei costi della pianificazione cantonale degli alpeggi per ovini e il 50 per cento della pianificazione del paesaggio in relazione alle fonti alimentari antropiche nelle regioni in cui è presente l'orso. Quanto alla pianificazione dell'impiego di cani da protezione del bestiame, l'UFAM

sosterrà i Cantoni mettendo a disposizione il sapere di esperti (p. es. perizie). La consulenza periodica fornita alle aziende agricole (ossia l'informazione e la consulenza sui rischi e sulle possibilità nell'ambito della protezione del bestiame alle aziende agricole situate nelle regioni in cui possono essere presenti grandi predatori) spetta invece unicamente ai Cantoni. Con l'assunzione di questi aspetti della consulenza in materia di protezione del bestiame, la Confederazione ritiene che la partecipazione dei Cantoni alle spese della protezione del bestiame sia equilibrata.

Capoverso 5 «Organizzazioni nazionali di protezione del bestiame»

L'UFAM può incaricare organizzazioni d'importanza nazionale di consigliare e informare la Confederazione, i Cantoni e anche terzi in materia di protezione del bestiame e di assumere compiti che spettano alle autorità. La delega di questi compiti è conforme al completamento della legge sulla caccia adottato nell'ambito della modifica della legge forestale: art. 12 cpv. 5 LCP «(Ora) *La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati dalla selvaggina, segnatamente quelli causati dai grandi predatori agli animali da reddito.* (Nuovo) *Può affidare l'esecuzione di tali compiti a organizzazioni private, contro indennità*». In tal ambito sono previste in particolare le seguenti organizzazioni:

(1) **Servizio nazionale di coordinamento della protezione del bestiame:** già oggi, l'organizzazione nazionale AGRIDEA sostiene i Cantoni in materia di protezione del bestiame, garantisce il coordinamento nazionale e la formazione continua dei servizi cantonali (agricoltura, caccia e veterinaria) in materia di protezione del bestiame, presta assistenza nell'ambito dell'elaborazione delle condizioni quadro per la protezione del bestiame sugli alpeggi e nell'agricoltura, forma pastori e aiuto pastori e organizza la protezione mobile del bestiame in caso di interventi di emergenza non prevedibili nella regione d'estivazione. La gestione del sostegno finanziario alle misure per la protezione del bestiame e delle api secondo il presente disegno di ordinanza (art. 10^{ter} cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OCP) può essere svolta da suddetta organizzazione per conto e sotto il controllo dell'UFAM.

(2) **Organizzazione nazionale specializzata in cani da protezione del bestiame:** in futuro, l'UFAM incaricherà esperti cinofili di sostenere i Cantoni e la Confederazione mettendo il loro sapere a disposizione del settore dei cani da protezione del bestiame. Questi esperti saranno attivi su scala regionale e il loro mandato comprenderà tra l'altro i seguenti compiti sovrani:

Sostegno ai Cantoni: elaborazione di perizie all'attenzione del Cantone nel caso in cui un agricoltore auspichi l'impiego di cani da protezione del bestiame; elaborazione di perizie e verbali in occasione di incidenti con cani da protezione del bestiame (persone, cani da compagnia, selvaggina); accompagnamento degli agricoltori nell'attuazione di decisioni cantonali contro cani da protezione del bestiame o i loro detentori; controllo per campione delle aziende che tengono cani da protezione del bestiame allo scopo di verificare il rispetto della legislazione nazionale, cantonale e comunale.

Sostegno all'UFAM: controllo dell'ammissibilità di un sostegno a detentori e allevatori di cani da protezione del bestiame in relazione al rispetto dell'OCP e delle direttive sui cani da protezione del bestiame. La gestione del sostegno finanziario alle misure per la protezione del bestiame secondo il presente disegno di ordinanza (art. 10^{ter} cpv. 1 lett. b e cpv. 2 OCP) può essere svolta da suddetta organizzazione per conto e sotto il controllo dell'UFAM. L'UFAM può accordare il suo sostegno all'organizzazione di corsi per attestare la competenza teorica e pratica dei detentori di cani da protezione del bestiame secondo l'OPAn, al controllo della notifica corretta dei cani da protezione del bestiame, alla divulgazione delle aree d'impiego di cani da protezione del bestiame, alla promozione di progetti volti ad aumentare l'efficienza dei cani da protezione del bestiame e a prevenirne i rischi.

(3) **Associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera:** l'associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera raggruppa detentori e allevatori di cani da protezione del bestiame e ne assicura la formazione continua interna. L'associazione tutela principalmente gli interessi dei detentori di cani da protezione del bestiame, offrendo loro protezione giuridica, e assicura l'allevamento e l'addestramento di cani da protezione del bestiame. Non vi è alcun obbligo di adesione da parte dei detentori di cani da protezione del bestiame, di modo che potrebbero anche

nascere altre associazioni nel settore dei cani da protezione del bestiame. L'associazione non è sostenuta direttamente dall'UFAM, ma può essere coinvolta, su mandato dell'«organizzazione nazionale specializzata in cani da protezione del bestiame», nell'attuazione di varie misure o in progetti volti a migliorare l'efficacia della protezione del bestiame. Il sostegno finanziario ai detentori e agli allevatori di cani da protezione del bestiame da parte dell'UFAM non è subordinato alla loro appartenenza all'associazione, bensì unicamente al rispetto della direttiva federale sui cani da protezione del bestiame.

Art. 10^{quater} OCP «Cani da protezione del bestiame»

Art. 10^{quater} OCP

Art. 10^{quater} Cani da protezione del bestiame

¹ I cani da protezione del bestiame sono impiegati per sorvegliare, per lo più autonomamente, gli animali da reddito nonché per difenderli contro animali estranei.

² L'UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:

- a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame;
- b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d'arte per la protezione del bestiame;
- c. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito in aziende i cui gestori ricevono contributi secondo l'ordinanza del ...⁴ sui pagamenti diretti; e
- d. sono notificati quali cani da protezione del bestiame secondo l'articolo 16 capoverso 3^{bis} lettera b dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁵ sulle epizootie.

³ Previa consultazione dell'USAV, l'UFAM emana direttive concernenti l'idoneità, l'allevamento, l'addestramento, la tenuta, l'impiego e la notifica dei cani da protezione del bestiame che beneficiano di sovvenzioni.

Questo articolo, di nuova redazione, riporta le disposizioni vigenti per i cani da protezione del bestiame finanziati dall'UFAM. L'obiettivo principale di questo nuovo articolo è promuovere l'impiego conforme alla legislazione di cani da protezione del bestiame, che offrano una protezione efficace contro i grandi predatori e al tempo stesso rappresentino un potenziale di rischio oggettivamente esiguo per l'uomo. In linea di massima nessuno può negare la loro efficienza; purtroppo però in passato questi cani sono stati al centro di numerosi conflitti e in singoli casi sono state addirittura morse delle persone. Occorre pertanto migliorare la situazione da un lato riducendo i conflitti con le persone che si imbattono in questi cani e dall'altro dando ai detentori una maggiore certezza del diritto, sotto il profilo sia civile che penale. Quest'ultimo punto è importante, in quanto gli agricoltori non tengano i cani da protezione del bestiame per piacere personale, bensì come cani da lavoro in una situazione complessa dovuta alla presenza di grandi predatori. L'UFAM mira a raggiungere in un solo colpo entrambi questi obiettivi emanando chiare direttive concernenti l'idoneità e l'addestramento di tali cani nonché la gestione aziendale dei rischi e informando meglio la popolazione su questi cani.

Prevenzione della proliferazione selvaggia di cani da protezione del bestiame. Come spiegato in relazione all'articolo 10^{ter} OCP, non sussiste alcun obbligo di impiego di cani da protezione del bestiame, né nei confronti degli agricoltori né delle autorità cantonali. Nell'eventualità in cui vengano tuttavia impiegati cani da protezione del bestiame e venga richiesto a tale titolo il sostegno finanziario della Confederazione, l'articolo 10^{quater} formula ora i requisiti concreti che i cani impiegati secondo le normative vigenti e i rispettivi detentori, allevatori o addestratori devono soddisfare. Tuttavia la presente norma non può evitare del tutto che vengano impiegati cani da protezione del bestiame senza fare richiesta di contributi all'UFAM o al Cantone e senza tener conto delle condizioni dell'UFAM (salvo in caso di un divieto di tenere cani emanato dal Cantone). Questi detentori dovrebbero tuttavia rimanere un'assoluta eccezione, in quanto un simile impiego di cani avverrebbe sotto la responsabilità personale (ridotta certezza del diritto) e a proprie spese (nessun sostegno finanziario da parte dell'UFAM). L'UFAM parte dal presupposto che i contributi finanziari e la certezza del diritto, rafforzata dal rispetto delle prescrizioni federali, invogliano i detentori di questi cani a partecipare al programma federale, in modo tale da

⁴ RS 910.13
⁵ RS 916.401

impedire un impiego incontrollato di cani da protezione del bestiame. Grazie a questa nuova regolamentazione migliorerà anche la qualità della protezione del bestiame (efficienza, riduzione dei rischi).

Capoverso 1 «Scopo dell'impiego di cani da protezione del bestiame»

I cani da protezione del bestiame sono impiegati esclusivamente contro animali estranei per difendere gli animali da reddito loro affidati. Da ciò scaturisce, indirettamente, che in Svizzera la difesa contro persone estranee non rientra nello scopo dell'impiego di cani da protezione del bestiame. Con ciò non s'intende che i cani non reagiscano (e abbaino) alla presenza di estranei, bensì che in caso di avvicinamento pacifico di estranei la reazione dei cani da protezione del bestiame non rappresenti un pericolo oggettivo.

Il tratto distintivo dei cani da protezione del bestiame è che, oltre a una stretta relazione con il detentori, sviluppano anche una stretta relazione con gli animali da reddito. Questa relazione con gli animali da reddito è così stretta che il cane resta accanto in permanenza agli animali da reddito sotto la sua protezione, giorno e notte, con il sole e con la pioggia, spontaneamente e liberamente (ossia senza guinzaglio o recinzione), sorvegliando costantemente e autonomamente l'ambiente circostante. Se un altro essere vivente si avvicina agli animali da reddito (volpe, lupo, ma anche persona, cane da compagnia ecc.), spontaneamente il cane cerca di impedirgli di avvicinarsi al gregge abbaiando e spesso rincorrendo l'intruso. L'ulteriore reazione del cane dipende dal genere d'intruso e dal suo comportamento: nel caso della selvaggina, in genere i comportamenti vistosi (abbaiare, rincorrere ecc.) del cane da protezione del bestiame bastano per allontanare l'intruso. Si verificano morsicature tutt'al più se l'intruso è percepito come un vero e proprio pericolo (poiché è un predatore o si comporta in modo aggressivo) o se non rispetta i segnali del cane da protezione del bestiame. Può essere interpretato come mancato rispetto l'ulteriore avvicinamento al gregge, ad esempio se una persona in compagnia del suo cane cerca di passare attraverso il gregge. Si tratta di una situazione molto problematica poiché per principio i cani da protezione del bestiame percepiscono i cani estranei come predatori e quindi come un pericolo e cercano di tenerli alla larga del gregge. Per questo motivo facilmente possono verificarsi scontri tra i cani da protezione del bestiame e i cani da compagnia, se questi ultimi si avvicinano al gregge. Nei confronti delle persone, invece, il rischio oggettivo di incidente non è superiore a quello rappresentato da qualsiasi cane da guardia o da compagnia. Il riconoscimento giuridico dello scopo dell'impiego di cani da protezione del bestiame in caso di incidenti perseguibili in giudizio è illustrato nel commento all'articolo 77 OPAn.

Capoverso 2 «Requisiti posti ai cani da protezione del bestiame sostenuti»

L'UFAM sosterrà finanziariamente: a) l'allevamento e l'addestramento e b) l'impiego dei cani da protezione del bestiame. A questo sostegno sono associati severi requisiti e criteri di qualità. Questo capoverso descrive i requisiti formulati dall'UFAM per i cani da protezione del bestiame per i quali vengono accordati contributi ufficiali.

Razze. I cani da protezione del bestiame costituiscono una delle razze più antiche di cani da lavoro. Basti pensare che, fin dall'addomesticamento degli ovini e dei caprini nel Medio Oriente, circa 10 000 anni fa, la difesa dal lupo mediante l'impiego dei cani (addomesticati oltre 15 000 anni fa) è stata una delle ragioni principali alla base della detenzione di animali da reddito. Un aspetto particolare dei cani da protezione del bestiame è che, oltre alla relazione che intrattengono con l'uomo, sviluppano uno stretto legame anche con gli animali che devono proteggere. Per proteggere le greggi sono pertanto impiegati solo cani appartenenti ad alcune razze originali e specializzate, che presentano e conservano questa straordinaria capacità di legame. Ne consegue che non può diventare un cane da protezione del bestiame un cane di qualsiasi razza. L'origine del comportamento protettivo del cane da protezione del bestiame risiede infatti primariamente nella sua capacità di sviluppare un forte attaccamento ed è chiaro che tale capacità non deriva da un comportamento territoriale aggressivo, incoraggiato ad esempio nell'allevamento e addestramento di determinate razze di cani da guardia. È da qui che nasce la distinzione tra *cani da protezione del bestiame* e *cani da difesa*, ovvero i cani di servizio della polizia. Nell'ottica di un impiego efficiente dei mezzi finanziari, l'UFAM intende sostenere unicamente l'impiego di cani da protezione del bestiame appartenenti a una razza idonea e a linee di lavoro adeguate. Attualmente vengono

impiegati cani appartenenti a due razze: il «*maremmano abruzzese*» e il «*cane da montagna dei Pirenei (Patou)*». Per evitare di correre rischi inutili, fino a nuovo avviso vengono pertanto escluse le linee di allevamento delle razze che non assolvono più allo scopo cui erano destinate in origine (protezione del bestiame)⁶.

Allevamento, addestramento, tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame. L'UFAM intende inoltre promuovere esclusivamente l'impiego di cani allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d'arte. Il significato esatto di «*a regola d'arte*» costituisce uno dei punti chiave della nuova regolamentazione e sarà definito nelle direttive emanate dall'UFAM conformemente al capoverso 3, oltre a essere illustrato qui di seguito. In futuro sarà riservata particolare attenzione all'allevamento e all'addestramento dei cani da protezione del bestiame. Cambiando i paradigmi, l'UFAM ha abbandonato l'idea del passato secondo cui la futura fedeltà al gregge è generata dall'isolamento sociale dei giovani cani da protezione del bestiame. I cani deprivati in tenera età e di conseguenza non abbastanza socializzati restano timorosi e timidi nei confronti dell'uomo per tutta la vita. Benché tali cani deprivati cerchino effettivamente protezione all'interno delle greggi di animali da reddito (il che potrebbe essere interpretato erroneamente come fedeltà al gregge), tale timidità favorisce però la loro imprevedibilità nelle situazioni di conflitto (p. es. se una persona estranea s'intromette effettivamente nel gregge). Per evitare tale timidità, nell'ambito dell'attuale addestramento di cani da protezione del bestiame l'UFAM considera fondamentali la socializzazione e la familiarità con varie situazioni e in particolare con l'uomo. L'obiettivo è di fare in modo che questi cani imparino ad affrontare attivamente le situazioni ambientali (come p. es. la comparsa di turisti), evitando che si sentano sotto stress così in fretta e abbiano una reazione aggressiva per timore. Questa fase di addestramento può essere considerata conclusa solo dopo circa due anni, ovvero dopo che il cane ha raggiunto l'età adulta.

Sostegno all'agricoltura produttiva. Il sostegno dell'UFAM deve inoltre essere riservato ai cani da protezione del bestiame che proteggono animali da reddito per i quali è accordato un sostegno all'agricoltura secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti. Per la Confederazione, la promozione dell'allevamento di ovini per hobby non rientra tra i compiti primari. Con questa disposizione, l'UFAM intende sostenere la produzione agricola basata su animali da reddito, in modo che resti possibile anche in presenza di grandi predatori. Ciò garantisce al tempo stesso che nell'ambito della protezione del bestiame il rapporto tra costi e ricavi sia tale che i costi della protezione del bestiame siano più che compensati dal valore degli animali da reddito protetti. Così facendo, si garantisce inoltre che le aziende agricole che beneficiano di un sostegno per l'allevamento di ovini rispettino le condizioni associate a tale promozione.

Notifica dei cani da protezione del bestiame. L'ultima condizione, tesa a garantire una sorveglianza (monitoraggio) di questi cani, riguarda un'estensione dell'obbligo di notifica (ovvero registrazione) dei cani da protezione del bestiame, così come già sostanzialmente prescritto nell'ordinanza sulle epizootie (art. 16 cpv. 3^{bis} lett. b OFE). A tal proposito, si rinvia al commento all'articolo in questione nell'ambito del presente disegno.

Capoverso 3 «Direttive relative ai cani da protezione del bestiame»

Uno dei punti essenziali del presente progetto riguarda la valutazione dell'idoneità dei cani da protezione del bestiame per i quali possono essere stanziati contributi e il loro impiego in un'ottica di consapevolezza del rischio. Nella fase pilota dell'impiego dei cani da protezione del bestiame si sono verificati diversi problemi, in particolare in rapporto al turismo, riconducibili in parte ai seguenti fattori: (1) vecchia concezione della tenuta e dell'addestramento dei cani; (2) gestione carente dei rischi associati al loro impiego; (3) ignoranza e comportamento scorretto dei visitatori che accedono al territorio d'impiego dei cani da protezione del bestiame. Varie di queste esperienze negative riflettono tuttavia la filosofia allora imperante in materia di addestramento e impiego di questi cani e non possono dunque essere imputati agli agricoltori che utilizzavano questi cani da protezione del bestiame⁷. Come indicato sopra, al fine di migliorare le condizioni quadro l'UFAM, in

⁶ Diverse razze di cani originariamente utilizzate per la protezione del bestiame sono state nel frattempo allevate per adempiere a mansioni di difesa nell'esercito o nella polizia e dunque con un grado maggiore di aggressività. Ne sono un esempio soprattutto razze quali il Kangal, il Caucaso, il Pastore della Russia meridionale e in parte anche il Sarplaninac (cane da pastore di Ciarplanina).

⁷ Agli inizi della detenzione di cani da protezione del bestiame nelle Alpi si riteneva che un cane da protezione del bestiame avrebbe protetto gli ovini solo se fosse cresciuto insieme al gregge senza praticamente alcun contatto sociale con gli uomini.

collaborazione con i detentori e gli allevatori di questi cani nonché con le organizzazioni cinofile, si è attivato per analizzare le esperienze maturate⁸. I risultati di tale analisi confluiranno in una direttiva dell'UFAM concernenti l'idoneità dei cani (allevamento e addestramento) e la gestione del rischio (tenuta e impiego). La direttiva sarà emanata in collaborazione con gli enti competenti, tra cui per esempio l'associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera (CPG-CH), AGRIDEA, il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA), l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV; ex UFV), i servizi veterinari cantonali o Sentieri Svizzeri. Per garantire una qualità ottimale si prevede di porre in vigore la direttiva «in prova» per un anno a partire dalla stagione d'estivazione 2014 in modo da testarne l'idoneità. Essa sarà poi riveduta assieme ai servizi e alle organizzazioni coinvolti e adottata in forma definitiva per il 2015. Una buona prassi e prescrizioni attuate correttamente dovranno evitare che questi cani rappresentino un pericolo oggettivo. Siccome nella maggior parte delle situazioni questi cani abbaieranno agli estranei, la sensazione soggettiva di disagio non potrà essere evitata. Ciò è percepito come un conflitto soprattutto dalle persone che non amano i cani o che li temono, anche se non esiste alcun pericolo oggettivo. Spesso ne conseguono comportamenti sbagliati nei confronti del cane (p. es. agitare il bastone), che stimolano il cane a reagire con maggiore intensità. L'unico modo per prevenire simili conflitti consiste nell'eliminare le possibilità di un incontro ravvicinato tra il cane e queste persone. A tal fine, è necessaria una buona segnalazione delle zone in cui vengono impiegati i cani da protezione del bestiame (con pannelli informativi sul posto, nei sistemi online di pianificazione degli itinerari ecc.). Sarà così possibile aggirare le zone segnalate. Altrettanto importante è un'adeguata informazione della popolazione sul comportamento corretto da tenere in presenza di cani da protezione del bestiame. È assolutamente necessario evitare anche le purtroppo frequenti aggressioni di cani da parte dell'uomo: in passato si sono infatti verificati numerosi episodi in cui i cani da protezione del bestiame sono stati picchiati con bastoni, come testimoniano i diversi casi di canini spezzati, con la conseguenza che questi cani reagivano in modo sempre più violento nei confronti delle persone e in particolare di chi portava con sé un bastone. Per questa ragione, le direttive dell'UFAM comprendono anche aspetti quali l'informazione sui cani da protezione del bestiame, la segnalazione delle zone in cui vengono impiegati e le regole comportamentali per i turisti. Le direttive emanate dall'UFAM sono vincolanti per i detentori di cani da protezione del bestiame a cui l'Ufficio accorda contributi (ossia a quelli che hanno debitamente notificato il cane, cfr. art. 16 cpv. 3^{bis} lett. b OFE). Il rispetto di queste direttive può tuttavia acquisire rilievo anche sotto il profilo penale e civile. Occorre poi considerare che i cani da protezione del bestiame rimangono pur sempre animali, ragione per cui, nonostante tutte le precauzioni prese, possono sempre verificarsi incidenti (p. es. con una mandria di vacche nutrici oppure con un toro). Ne consegue che il rispetto delle direttive diventa centrale nell'ambito di un'eventuale procedura giudiziaria laddove viene accertato che, nel caso concreto, il detentore del cane interessato ha disatteso il proprio obbligo di diligenza. Al contrario, se le direttive sono state rispettate, l'agricoltore può essere esonerato da eventuali responsabilità. Si veda a tal proposito anche la modifica apportata nel presente progetto all'ordinanza sulla protezione degli animali (art. 77 OPAn, secondo periodo).

Art. 77, secondo periodo OPAn «Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani»

Art. 77 OPAn

Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani

¹ *Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali. La responsabilità per i cani da protezione del bestiame viene valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei.*

Questa deprivazione e l'assenza di socializzazione si sono rivelati del tutto controproducenti per lo sviluppo caratteriale dei cani che, divenuti timidi, insicuri e timorosi, non si lasciavano facilmente comandare dal proprio detentore e perdevano rapidamente il controllo in caso di incontri ravvicinati con persone estranee.

⁸ Le tecniche d'addestramento odierne puntano sullo sviluppo della sicurezza del cane, delle sue capacità di socializzare e interessare uno stretto legame con il proprio detentore; i cani devono inoltre essere in grado di gestire incontri con persone estranee in un clima di fiducia, pur sorvegliando con lealtà e autonomia il proprio gregge.

L'impiego dei cani da protezione del bestiame, descritto all'articolo 10^{quater} capoverso 1 OCP, può fare nascere conflitti con altre disposizioni legali in materia di protezione degli animali, caccia o cani. Il legislatore ha classificato i cani da protezione del bestiame tra quelli da lavoro (art. 69 segg. OPAn) definendo quale loro unico scopo di utilizzo quello di difendere il bestiame contro animali estranei come il lupo (art. 10^{ter} e 10^{quater} OCP). La difesa non può tuttavia avvenire senza che gli animali estranei vengano «minacciati»: i cani da protezione del bestiame sono infatti addestrati per mettere in fuga o allontanare tali animali; se ciò non avviene, la situazione può degenerare. Il detentore del cane da protezione del bestiame non può adottare tutti i provvedimenti altrimenti necessari (attuale art. 77 OPAn) senza andare contro lo scopo di utilizzo del cane stesso. Se il suo cane, nel periodo di tempo in cui ha il compito di proteggere gli animali da reddito, li difende da animali estranei mettendo questi ultimi in pericolo, lo scopo per il quale il cane viene impiegato deve essere tenuto in debita considerazione nella valutazione delle responsabilità del detentore. Di qui l'aggiunta del secondo periodo in oggetto nell'articolo 77 dell'ordinanza sulla protezione degli animali.

Tenere conto dello scopo di utilizzo dei cani da protezione del bestiame permette di risolvere diversi problemi potenziali; (1) esempio «caccia da parte del cane da protezione del bestiame»: se per proteggere il gregge, un cane da protezione del bestiame aggredisce una volpe e, così facendo, la ferisce o uccide, ciò è in linea con il comportamento da lui atteso e con i compiti che deve assolvere. Tenendo conto del suo scopo di utilizzo, questa difesa non costituisce pertanto una violazione della legge sulla caccia (art. 18 cpv. 1 lett. d LCP «lasciar cacciare cani»); (2) esempio «randagismo di cani da protezione del bestiame»: mentre sorveglia gli animali da reddito che gli sono affidati, un cane da protezione del bestiame si muove liberamente. Il fatto che, per ispezionare i dintorni o per difendere il bestiame da pericoli effettivi, il cane si allontani temporaneamente dagli animali fino a qualche centinaia di metri fa parte di un comportamento di protezione efficace. Nel contesto della protezione di un gregge, un simile comportamento va considerato non solo sotto controllo – nella misura in cui il cane da protezione del bestiame fa ritorno al gregge in maniera autonoma – ma addirittura efficiente, in quanto permette al cane di svolgere meglio la sua funzione di protezione. Il cane non è più sotto controllo e va quindi considerato alla stregua di un cane randagio quando si allontana troppo e in modo duraturo dal gregge; (3) esempio «difesa contro animali estranei da parte di cani da protezione del bestiame»: per molti allevatori di pecore i cani selvatici continuano a rappresentare un problema serio, in quanto cacciano, attaccano e uccidono i loro animali. Il cane da protezione del bestiame allontana i cani selvatici dalle greggi di animali da reddito, proprio come i lupi. L'allontanamento dei cani estranei è giustificato dal comportamento del lupo: come i branchi di lupi respingono generalmente i lupi estranei, anche i cani da protezione del bestiame respingono di norma i cani estranei, il che significa che la reazione dei cani da protezione del bestiame nei confronti di cani estranei sarà per natura molto più forte rispetto, per esempio, alla reazione manifestata nei confronti di persone estranee. Ne consegue tra l'altro che i cani da protezione del bestiame hanno bisogno di un periodo di adattamento anche per accettare un nuovo cane da conduzione per gli ovini (p. es. un Border Collie), altrimenti non gli permettono di lavorare e lo allontanano dal gregge. Questo istinto di difesa nei confronti dei cani in generale non può essere eliminato senza pregiudicare anche il suo atteggiamento di difesa nei confronti dei lupi. Il risultato è che un cane da protezione del bestiame efficiente non tollererà la presenza di un cane estraneo nelle vicinanze del gregge e non si darà pace finché il cane estraneo non avrà lasciato il territorio delle greggi di animali da reddito. Anche se la maggior parte degli incontri tra cani da protezione del bestiame e cani estranei avviene già oggi «senza incidenti» (ovvero in genere con abbaiamenti, ma senza morsi violenti), in singoli casi, nella fattispecie quando il cane estraneo non rispetta i chiari segnali manifestati dal cane da protezione del bestiame (spinte, atteggiamento di dominanza, addentate e perfino morsi), quest'ultimo può reagire aggredendo fisicamente l'altro cane. La situazione diventa ancora più problematica se il detentore del cane estraneo mette in pericolo anche se stesso intervenendo in modo inappropriato. Simili interazioni con i cani da compagnia sono uno dei principali ostacoli all'accettazione dei cani da protezione del bestiame. Alcuni esperimenti supervisionati dall'UFAM hanno tuttavia rilevato che al di fuori della funzione assolta presso il gregge i cani da protezione del bestiame non rappresentano alcun pericolo maggiore per i cani da compagnia e di per sé non sono aggressivi nei confronti di cani estranei. Nel contesto delle greggi di animali da reddito cercano

però sistematicamente di tenere i cani estranei lontani dal gregge con un comportamento istintivo di protezione.

Ne risulta pertanto che i cani da protezione del bestiame possono essere impiegati evitando per lo più un pericolo sostanziale e oggettivo a danno delle persone, ma non escludendo del tutto determinati rischi per i cani da compagnia, almeno fintanto che la protezione del bestiame sarà affidata a cani.

Rischi per le persone. In Svizzera i cani da protezione del bestiame non devono mai mettere in pericolo oggettivo gli uomini, in nessuna circostanza. Questo viene garantito innanzitutto attraverso un allevamento qualitativamente ottimale dei cani da protezione del bestiame, cui si affiancano un buon addestramento e la socializzazione con persone estranee, nonché una gestione consapevole dei rischi degli animali da reddito e dei cani da parte dell'agricoltore. Ciò è possibile, in secondo luogo, se le persone estranee conoscono e applicano le giuste regole di comportamento in caso di incontri con i cani da protezione del bestiame.

Rischi per i cani da compagnia. I conflitti tra i cani da protezione del bestiame e i cani estranei nel contesto delle greggi di animali da reddito sorvegliate da cani da protezione del bestiame non sono invece risolvibili altrettanto facilmente. La soluzione migliore è evitare l'incontro tra cani da protezione del bestiame in servizio e cani estranei, il che avviene (1) se il detentore del cane da compagnia rispetta il territorio di impiego e se ne tiene a debita distanza, (2) se l'azienda agricola fa in modo che gli animali da reddito sorvegliati dai cani da protezione del bestiame non stazionino nelle immediate vicinanze di sentieri escursionistici oppure mette recinzioni in tali aree, o ancora (3) evitando di impiegare cani da protezione del bestiame nei luoghi in cui incontri ravvicinati sono non solo inevitabili ma addirittura frequenti. In aggiunta, è possibile minimizzare le possibilità di conflitti adottando una buona gestione del rischio ossia, per esempio, tenendo temporaneamente al guinzaglio i cani da protezione del bestiame in presenza di situazioni pericolose (p. es. durante la conduzione del gregge). Se, nonostante tutto, si verifica comunque un incontro ravvicinato tra cani estranei e cani da protezione del bestiame, è importante che la persona che li accompagna assuma un comportamento corretto, per esempio evitando di avvicinarsi ulteriormente con il suo cane al gregge o adottando le strategie giuste per ridurre la criticità della situazione.

Al di fuori della funzione assolta presso il gregge i cani da protezione del bestiame non rappresentano tuttavia alcun pericolo maggiore per i cani estranei. Ancora una volta ciò va garantito mediante un'apposita socializzazione dei cani da protezione del bestiame.

Procedimenti amministrativi o giudiziari contro cani da protezione del bestiame. Se si verifica un caso di morsicatura con un cane da protezione del bestiame e l'incidente viene sottoposto a verifica nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo (art. 77 e 79 OPAn), in sede di accertamento dei fatti (verifica della violazione dell'obbligo di diligenza e di un comportamento oltremodo aggressivo da parte del cane da protezione del bestiame) si deve tenere debitamente conto dello scopo di utilizzo del cane da protezione del bestiame (art. 77 OPAn, secondo periodo). Nella sua direttiva sui cani da protezione del bestiame, l'UFAM formulerà delle proposte su come ciò possa essere fatto nella prassi cantonale (analogamente all'art. 79 cpv. 2 OPAn, che è stato stralciato). Va da sé che questo non costituisce in alcun modo un lasciapassare e che qualsiasi reazione esagerata da parte del cane da protezione del bestiame, ascrivibile per esempio a un addestramento o a una detenzione carente, può comunque essere imputata a una violazione dell'obbligo di diligenza da parte del detentore del cane. È altresì chiaro che anche i cani da protezione del bestiame non devono assolutamente presentare un potenziale di aggressione eccessivo. L'organizzazione nazionale della Confederazione specializzata in cani da protezione del bestiame menzionata sopra sosterrà i Cantoni nell'esaminare gli incidenti (perizie) e gli agricoltori nell'attuazione delle decisioni cantonali contro cani da protezione del bestiame. In particolare dovrà anche garantire che tutti gli incidenti con cani da protezione del bestiame, compresi quelli non oggetto di un procedimento, siano rilevati, analizzati e notificati alle autorità cantonali competenti.

Art. 16 cpv. 3^{bis} lett. b OFE «Identificazione dei cani»

Art. 16 cpv. 3^{bis} lett. b OFE

Art. 16 cpv. 3^{bis} lett. b Identificazione dei cani

^{1bis} Il detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati:

b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame e, annualmente, qualora sia concessa una sovvenzione secondo l'articolo 10^{quater} capoverso 2 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988⁹ sulla caccia, il rispetto dei requisiti necessari.

Già oggi il previsto impiego di cani da protezione del bestiame va, in linea di principio, notificato secondo la vigente legislazione in materia di epizootie. Questa notifica non permette tuttavia di sapere se il cane abbia seguito un addestramento idoneo per la protezione del bestiame o se venga poi effettivamente impiegato a questo scopo. Con questo obbligo di notifica supplementare tale incertezza è eliminata e le autorità federali e cantonali che hanno accesso alla banca dati possono subito sapere se, nell'anno in questione, l'impiego di un cane da protezione del bestiame è sovvenzionato dall'UFAM. La notifica va ripetuta all'inizio di ogni anno. In linea con il monitoraggio di questi cani richiesto nella mozione 10.3242, in sede di verifica di un incidente in cui un cane da protezione del bestiame ha morso una persona o un altro cane, gli uffici specializzati delle autorità (p. es. il veterinario cantonale) sapranno subito con certezza se il cane coinvolto è stato impiegato conformemente alle direttive e se il detentore ha assolto quindi in linea di principio al suo obbligo di diligenza. Questa notifica facilita inoltre all'Associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera il compito di versare i contributi di sostegno ai detentori. La registrazione costituisce pertanto un elemento irrinunciabile per assicurare il monitoraggio di questi cani secondo quanto richiesto nella mozione 10.3242. Detta organizzazione provvederà a pubblicare in Internet per conto dell'UFAM informazioni aggiornate su ogni impiego dei cani da protezione del bestiame nelle zone d'estivazione fornendo indicazioni geografiche precise.

3 Ripercussioni sul piano organizzativo e finanziario

Il disegno presenta le seguenti ripercussioni organizzative e finanziarie.

a) Ripercussioni della nuova regolamentazione della falconeria

La nuova regolamentazione della falconeria non avrà alcuna ripercussione organizzativa o finanziaria per i Cantoni o la Confederazione.

Ripercussioni della nuova regolamentazione della protezione del bestiame

Per garantire un'esecuzione uniforme e coordinata della protezione del bestiame e del relativo sostegno finanziario secondo quanto auspicato nel presente progetto, si prevedono ripercussioni organizzative e finanziarie, che vengono illustrate brevemente qui di seguito. Il Consiglio federale presenterà una sintesi dettagliata di tali ripercussioni nel già menzionato rapporto all'attenzione del Parlamento in adempimento della mozione 10.3242.

Ripercussioni organizzative della nuova regolamentazione della protezione del bestiame per la Confederazione

La seguente descrizione dell'organizzazione necessaria nella protezione del bestiame riprende, ampliandolo, il commento all'articolo 10^{ter} capoverso 5 OCP.

- (1) **Servizio nazionale di coordinamento in materia di protezione del bestiame:** come finora, un servizio nazionale di coordinamento della protezione del bestiame (attualmente AGRIDEA) sostiene la Confederazione e i Cantoni al fine di garantire un'esecuzione uniforme nell'ambito della protezione del bestiame e della relativa promozione. Questo servizio di coordinamento coordina la protezione del bestiame su scala nazionale fornendo ai centri di consulenza cantonali informazioni, consulenza e supporto sui settori agricoli della protezione del bestiame

⁹ RS 922.01

(p. es. gestione dei pascoli, pianificazione dei pascoli ecc.), ad esempio nell'ambito dell'elaborazione delle condizioni quadro per la protezione del bestiame sugli alpeggi e nell'agricoltura. Forma pastori e aiuto pastori e promuove misure concrete di protezione del bestiame ad eccezione dell'impiego dei cani, come ad esempio l'elettrificazione delle recinzioni intorno agli apiari o altre misure dei Cantoni. Inoltre dirige e coordina un gruppo mobile d'intervento con cani da protezione del bestiame finalizzato ad assistere tempestivamente i Cantoni e gli agricoltori che si trovano a fronteggiare danni imprevisti.

- (2) **Organizzazione nazionale specializzata in cani da protezione del bestiame:** per sostenere le autorità della Confederazione e dei Cantoni nel settore dei cani da protezione del bestiame (ossia nell'ambito degli aspetti dell'allevamento, dell'addestramento, della tenuta e dell'impiego di cani da protezione del bestiame di competenza delle autorità) nonché per consigliare e controllare i detentori di cani da protezione del bestiame, l'UFAM incarica esperti in cani da protezione del bestiame attivi a livello regionale. Questi esperti cinofili regionali fungono da anello di collegamento tra le autorità della Confederazione e dei Cantoni e i detentori dei cani. Questi esperti sono raggruppati in un'organizzazione nazionale, che ne coordina il lavoro a livello nazionale. Questa organizzazione specializzata aiuta le autorità nell'esecuzione uniforme delle disposizioni della legislazione sulla caccia concernenti i cani da protezione del bestiame (p. es. rispetto delle direttive, notifica corretta dei cani, sostegno finanziario) e organizza i corsi obbligatori per attestare la competenza teorica e pratica ed eventuali altri corsi previsti dall'UFAM per i detentori di cani da protezione del bestiame che beneficiano di un sostegno. Essa assicura inoltre la pubblicazione delle regioni d'impiego di cani da protezione del bestiame. Questa organizzazione svolge, in collaborazione con i servizi veterinari cantonali e su mandato dell'UFAM, audit e controlli per campione presso i detentori di cani da protezione del bestiame sostenuti. Questi esperti consigliano i Cantoni, mediante perizie, sul possibile impiego di cani da protezione del bestiame e in caso di incidenti con tali cani. Seguono gli agricoltori, secondo le indicazioni dei Cantoni, nell'attuazione di eventuali decisioni cantonali concernenti i cani da protezione del bestiame. Per finire, in vista dell'ulteriore sviluppo della protezione del bestiame svolgerà progetti volti ad aumentare l'efficienza dei cani da protezione del bestiame e a prevenirne i rischi.
- (3) **Associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera:** attualmente l'associazione Cani da protezione del bestiame Svizzera raggruppa gli allevatori e la maggior parte dei detentori di cani da protezione del bestiame sostenuti dalla Confederazione in Svizzera. Questa associazione assicura, attraverso i suoi soci, (1) l'allevamento e l'addestramento dei cani da protezione del bestiame in conformità con le direttive dell'UFAM, (2) la formazione e il perfezionamento continuo interni degli allevatori e dei detentori dei cani secondo le direttive emanate dalla Confederazione, (3) la tutela degli interessi dei detentori di cani da protezione del bestiame e (4) una maggior certezza del diritto per i suoi soci. Non vi è alcun obbligo di adesione per i detentori di cani da protezione del bestiame: il sostegno non è subordinato alla loro appartenenza all'associazione, bensì unicamente al rispetto delle direttive federali sui cani da protezione del bestiame. L'associazione può assumere vari compiti, su mandato dell'organizzazione nazionale specializzata in cani da protezione del bestiame (cfr. n. 2), come ad esempio la formazione e il perfezionamento dei detentori o progetti di miglioramento dell'efficienza nella protezione del bestiame.

Per l'istituzione e la gestione dei servizi nazionali di coordinamento, a partire dal 2014 l'UFAM avrà bisogno di 0,5 equivalenti a tempo pieno per un periodo limitato a tre anni. Il controllo per garantire che l'esecuzione nell'ambito della protezione del bestiame e delle api avvenga in modo uniforme costituisce per l'UFAM un nuovo compito. Per questi compiti la Confederazione non prevede un incremento del personale.

Ripercussioni organizzative della nuova regolamentazione della protezione del bestiame per i Cantoni

Servizio cantonale di consulenza in materia di protezione del bestiame. Secondo la legislazione vigente, i Cantoni sono tenuti ad adottare misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina (art. 12 cpv. 1 LCP). Secondo la presente ordinanza, i Cantoni garantiscono la

consulenza in materia di protezione del bestiame, ovvero l'informazione e la consulenza generali agli agricoltori sui rischi e sulle possibilità della protezione del bestiame (art. 10^{ter} cpv. 4 OCP). Ai sensi dei punti 1–3 l'UFAM assumerà la consulenza ai Cantoni stessi, il coordinamento intercantonale della protezione del bestiame, il sostegno ai Cantoni sui cani da protezione del bestiame e l'esecuzione in materia di orientamento dei contributi di sostegno e dei controlli (cfr. anche il commento all'art. 10^{ter} cpv. 3 – 5 OCP).

Ripercussioni finanziarie della nuova regolamentazione della protezione del bestiame per l'UFAM

Nel 2013, le spese dell'UFAM per la protezione del bestiame ammontano a 1,5 milioni di franchi (dal credito A 3210.0127 Animali selvatici, caccia e pesca: progetto protezione del bestiame: 900 000.-; da altri crediti di esecuzione dell'UFAM: progetto pilota cani da protezione del bestiame 400 000.- nonché sostegno ai Cantoni nella pianificazione degli alpeggi per ovini 200 000.-). La tabella 1 illustra il fabbisogno finanziario dell'UFAM per i prossimi quattro anni (PA 2014 – 2017). Il fabbisogno finanziario crescente fino al 2015 scaturisce principalmente dalle seguenti due novità nella protezione del bestiame: (1) promozione della protezione del bestiame su scala nazionale e (2) migliore sorveglianza e addestramento dei cani da protezione del bestiame, conformemente alla legislazione.

Tab. 1: Spese attuali e fabbisogno finanziario futuro dell'UFAM per la protezione del bestiame (cifre arrotondate)

Anno	Cani da protezione del bestiame (effettivo)		Spese totali dell'UFAM per la protezione del bestiame
2013	200		1 500 000.-
2014	240		1 900 000.-
2015	270		2 900 000.-
2016	300		2 900 000.-
2017	330		2 900 000.-
dal 2018	nn		nn

Ripartizione dei sussidi della Confederazione. In media, nei prossimi quattro anni questi contributi saranno ripartiti in parti equivalenti tra il sostegno agli agricoltori e il sostegno alle autorità cantonali e federali. Il 20 per cento circa delle spese sarà destinato a migliorare l'addestramento e la socializzazione dei cani da protezione del bestiame, conformemente alla legislazione.

Tab. 2: Ripartizione dei sussidi dell'UFAM nella protezione del bestiame

	Quota dei costi *
Sostegno agli agricoltori	45%

Sostegno ai Cantoni / Confederazione	45%
Ulteriore sviluppo della protezione del bestiame	10%

Credito. Nel 2014, i costi crescenti saranno finanziati mediante fondi dell'UFAM. A partire dal 2015 il finanziamento proverrà da fondi federali generali, grazie a un aumento di 1,9 milioni di franchi del credito A2310.0127 Animali selvatici, caccia e pesca.